

**STUDIO LEGALE CHIACCHIO**  
**Via Dei Mille, 74 - 80121 Napoli**  
**Via Della Giuliana, 85 - 00195 Roma**  
**Telefax: 081/425158**  
**e-mail: studiolegale.chiacchio@virgilio.it**  
**p.e.c.: avvttammarochiacchio@pec.it**

**Avv. Tammaro Chiacchio**  
**Avv. Vittoria Chiacchio**

**All'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL)**  
**sedente presso il Comune di Afragola (Na)**  
**Pec:**

**-ATTO DI SIGNIFICAZIONE E CONTESTUALE INVITO AD ADEMPIERE-**

I sottoscritti avvocati **Tammaro Chiacchio** e **Vittoria Chiacchio**, procuratori/difensori costituiti della signora **Fusco Maria Rosaria** [C.F.: FSC MRS 48A41 A064 I], nei giudizi, di seguito richiamati, cui si correla il presente atto per il quale la prefata ha eletto domicilio presso lo studio degli scriventi in Napoli ed, ivi, alla Via Dei Mille, 74;

**1.Premettono.**

**1.1.** La prefata Fusco, interponeva ricorso (N.R.G. 02578/2015) innanzi al T.A.R. Campania, Sede di Napoli, onde conseguire declaratoria statuizione : **a) dell'accertamento della sopravvenuta illiceità dell'occupazione d'urgenza**, preordinata all'esproprio, del compendio immobiliare in proprietà, sito nel Comune di Afragola ed individuato al locale Catasto al Foglio 20, p.lle: 308 e 292; **b) della condanna** degli enti evocati in giudizio al **risarcimento**, in solido, ovvero per quanto di ragione, dei danni subiti.

**1.2.** L'adito T.A.R., con sentenza n. 5048/2021, pubblicata in data 21/07/2021 [**all. n. 1**)] dichiarava e statuiva:

**a) l'illiceità** dell'occupazione di urgenza e temporanea, preordinata all'esproprio, del citato compendio immobiliare a far data dalla <<scadenza della dichiarazione di pubblica utilità e della relativa occupazione le-

*gittima, avvenuta, a seguito di diverse proroghe, in data 31 dicembre 2005>>;*

**b) <<l'obbligo civilistico del Comune di Afragola, subentrato al Commissario Straordinario di Governo e attuale ente utilizzatore dei beni, di procedere al ripristino del diritto di proprietà, mediante restituzione dei suoli occupati, detenuti e trasformati in assenza di titolo legittimante, previa demolizione dei manufatti ivi realizzati>>;**

**c) <<la facoltà per l'Ente [Comune di Afragola] di continuare a utilizzare i fondi purché [...] legittimamente [acquisiti] , mediante lo strumento autoritativo previsto dall'art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001, con le conseguenze patrimoniali indicate, ovvero con gli ordinari strumenti privatistici con il consenso dei privati anche in relazione ai corrispettivi patrimoniali da acquisirsi>>;**

**d) << l'obbligo dell'Ente [Comune di Afragola], oltre all'obbligazione restitutoria, di risarcire parte ricorrente per la perdita della disponibilità dei suoli per l'occupazione illegittima, scaduto il periodo di legittima occupazione>>.**

**1.3.** Con la surrichiamata sentenza si provvedeva, altresì, :

**a) a stabilire <<quanto al predetto risarcimento del danno [...] i criteri generali per la liquidazione>>;**

**b) a precisare che <<in base ad essi l'Ente intimato [Comune di Afragola] doveva proporre, in favore della parte ricorrente ed entro il termine di 60 gg. dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della [...] sentenza, il pagamento delle somme dovute, quantificate nei termini [ivi] esposti, pagamento da effettuare poi nei 60 gg. successivi>>;**

**c) ad annotare che l'ente intimato [Comune di Afragola], onde evitare il maturarsi di un ulteriore danno risarcibile in favore dell'attuale parte proprietaria, [doveva] provvedere alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, in via prioritaria, mediante **l'immediata restituzione dei beni,****

**previo ripristino dell'originario stato, ovvero attivandosi per il legittimo acquisto della proprietà dell'area>>;**

**d) condannava** <<il Comune resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente [liquidate] in €. 2.000,00, oltre accessori come per legge>>.

**1.4.** La signora Fusco provvedeva, a notificare , in data 22/07/2021, a mezzo dei difensori procuratori, al Comune di Afragola *copia conforme* della precitata *sentenza*.

**1.5.** Seguiva, in data 27/07/2021, *atto di significazione ed invito* a conformarsi al cennato *dictum giurisdizionale*.

**1.6.** Nell'inerzia del Comune ingiunto, la prefata Fusco interponeva, innanzi al T.A.R. Campania, Sede di Napoli, ricorso (N.R.G. 11457/2022) per l'ottemperanza della statuizione innanzi richiamata.

**1.7.** Con sentenza n. 613/2022, pubblicata in data 28/01/2022 [**all. n. 2**], l'adito T.A.R. accoglieva il testè richiamato ricorso e, per l'effetto, <<ordinava all'intimato Ente locale di **provvedere all'esecuzione della sentenza n. 5048/2021** entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica del provvedimento; per il caso di perdurante inerzia, nominava commissario ad acta il Dirigente dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo ufficio, assegnando per il relativo espletamento l'ulteriore termine di giorni 90>>.

**1.8.** Con ordinanza n. 6330 del 14.10.2022 [**all. n. 3**], il Tribunale <<autorizzava la sostituzione del commissario ad acta (geom. Cristofaro Formisano in luogo del geom. Rosario Puzio); disponeva la proroga del termine di svolgimento dell'incarico ed **affidava altresì all'ausiliario l'incarico di svolgere specifici accertamenti in ordine allo stato di dissesto del Comune di Afragola emerso in un distinto giudizio pendente innanzi all'adito Plesso**>>.

1.9. In data 16.11.2022, il nuovo commissario ad acta geom. Cristofaro Formisano <<avanzava istanza di proroga di 30 giorni del termine di svolgimento dell'incarico motivata con la necessità di completare l'acquisizione documentale tecnico – amministrativa occorrente per la stima del valore dell'immobile ed acquisiva la deliberazione comunale n. 62/2022 recante dichiarazione di dissesto del Comune di Afragola>>.

**1.10.** Con ordinanza 206/2023, pubblicata in data 10/01/2023 [**all. n. 4**], l'adito T.A.R.:

a) preso atto dello <<**stato di dissesto finanziario** ex art. 246 del D. Lgs. n. 267/2000 (delibera comunale n. 62/2022)>>;

b) richiamate le coordinate ermeneutiche di cui all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2020, alla cui stregua <<**l'eventuale adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis - fatto generatore del conseguente debito da imputare alla gestione liquidatoria - è attratta nella competenza dell'organo speciale di liquidazione**, e non rientra quindi nella gestione ordinaria (alla quale si è sostituito il commissario ad acta, stante l'inerzia dell'intimato ente locale), sia sotto il profilo contabile sia sotto il profilo della competenza amministrativa>>;

c) concludeva che <<**per effetto della richiamata deliberazione di dissesto, la competenza ad adottare i provvedimenti conseguenti alla occupazione sine titolo rientra nelle attribuzioni del distinto organo della gestione liquidatoria che ha competenza non solo sulle poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscono comunque la conseguenza diretta ed immediata di "atti e fatti di gestione" pregressi alla dichiarazione di dissesto**>>.

1.11. Alla stregua di quanto precede, gli scriventi avvocati,

**-INVITANO E DIFFIDANO-**

l'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL), sedente presso il Comune di Afragola (Na), a voler dare immediata, puntuale e soddisfacente

**esecuzione, in contraddittorio con la prefata Fusco, ai surrichiamati provvedimenti giurisdizionali.**

**-FORMULANO RICHIESTA-**

di essere informati ,con comunicazione espressa da notificarsi all'indirizzo pec dello Studio legale Chiacchio in intestazione, dell'avvio delle correlate attività procedurali.

**Si alligano:**

- 1) Sentenza T.A.R. Campania, Sede di Napoli, n. 5048/2021, pubblicata in data 21/07/2021.
- 2) Sentenza T.A.R. Campania, Sede di Napoli, n. 613/2022, pubblicata in data 28/01/2022.
- 3) Ordinanza T.A.R. Campania, Sede di Napoli , n. 6330/2022, pubblicata in data 14.10.2022.
- 4) Ordinanza T.A.R. Campania, Sede di Napoli ,206/2023, pubblicata in data 10/01/2023

**Data e luogo della notifica.**

**(Avv. Tammaro Chiacchio)**

**(Avv. Vittoria Chiacchio)**